



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 novembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0353 (NLE)**

**13114/18
COR 1**

**AELE 55
EEE 44
N 56
ISL 42
FL 42
MI 716
EF 253
ECOFIN 917
DROIPEN 156
CRIMORG 131**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

Nel documento ST 13114/18 INIT dopo la pagina 16 è aggiunta la pagina seguente:

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'Unione europea adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

Le parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/84) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'articolo 1 dell'accordo SEE e nel suo considerando 4, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle parti contraenti quali definiti nella [presente decisione].